ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3792 del 26/07/2023
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'attraversamento con tubazione per la realizzazione di rete in fibra ottica posta in alveo del Cavo Napoleonico nel Comune di Terre del Reno (FE). Proc. Cod. FE22T0042 Richiedente: TIM S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3918 del 25/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO BIANCHINI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO BIANCHINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'attraversamento con tubazione per la realizzazione di rete in fibra ottica posta in alveo del Cavo Napoleonico nel Comune di Terre del Reno (FE).
Proc. Cod. FE22T0042
Richiedente: TIM S.p.A.

LA DIRIGENTE

VISTI

– il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

– la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

– la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

– la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

– la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

– la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/08/2022 registrata al PG/2022/137773 del 23/08/2022 con cui il sig. Matteo Pasquali, c.f. PSQMTT67T15A944A, nella qualità di rappresentante legale della Società TIM S.p.A, P.Iva 00488410010, con sede legale nel Comune di Milano, via G. Negri n. 1, ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in alveo del Cavo Napoleonico nel Comune di Terre del Reno (FE), per l'attraversamento con tubazione per la realizzazione di rete in fibra ottica, individuata al foglio 40 mappale senza numero (via Statale) del Comune di Terre del Reno (FE) (mappale demaniale);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 316 del 26/10/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060016 "fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

PRESO ATTO

- dell’assenso espresso dalla Regione Emilia - Romagna - Settore Aree protette, Foreste e sviluppo zone montane in riferimento alla Prevalutazione di incidenza (in atti al prot. PG/2023/81668 del 10/05/2023);
- dell’assenso espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4059 del 08/11/2022 conservato in atti al prot. PG/2022/183808 del 09/11/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area si ritiene compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTI

- la nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici locali della Regione Emilia-Romagna conservata in atti al PGDG/2018/13773 del 02/10/2018 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- la nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna registrata al prot. ARPAE PG/2020/171580 del 26/11/2020 per cui <<il pagamento del deposito cauzionale non potrebbe essere richiesto>> e vista anche <<la recente sentenza del TAR Toscana Firenze, sez. I, 25/06/2019, n. 947, secondo cui “In virtù dell'art. 88, comma 10, del D.Lgs. n. 259 del 2003, salve le disposizioni di cui all'art. 93 del medesimo decreto, l'operatore di rete ha il solo obbligo di adempiere al pagamento di ogni spesa necessaria per dare corso alla sistemazione delle aree oggetto degli interventi di realizzazione delle infrastrutture di telefonia. Pertanto, è espressamente escluso che le Città Metropolitane (nel caso di specie Firenze) possano pretendere canoni o oneri (ivi

compreso l'onere finanziario costituito dal deposito cauzionale) che non siano stabiliti per legge dello Stato">>;

RITENUTO che le reti oggetto di domanda siano riconducibili a reti di comunicazione elettronica;

RILEVATO che la stessa comunicazione sopra citata prevede che nel disciplinare di concessione vada esplicitato l'obbligo previsto al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 in capo agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale;

RITENUTO

- di esentare il richiedente dal pagamento delle spese di istruttoria in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;
- di esentare il richiedente dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;
- di esentare il richiedente dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e in particolare della nota appena sopra citata;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società TIM S.p.A, P.Iva 00488410010, con sede legale nel Comune di Milano, via G. Negri n. 1, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistico-edilizie del Comune interessato, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del Cavo Napoleonico, in Comune di Terre del Reno (FE), catastalmente identificata al foglio

40 mappale senza numero (via Statale) del Comune di Terre del Reno (FE) (mappale demaniale), per l'attraversamento con tubazione per la realizzazione di rete in fibra ottica, codice pratica **FE22T0042**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2041;**

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/07/2023 (PG/2023/126995 del 21/07/2023);

4. di esentare TIM S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento delle spese di istruttoria in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

5. di esentare TIM S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

6. di esentare TIM S.p.A., in qualità di concessionario, dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

9. dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE,

che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Per la Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Ing. Marco Bianchini

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società TIM S.p.A, P.Iva 00488410010 (cod. pratica FE22T0042).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, al foglio 40 mappale senza numero (via Statale) del Comune di Terre del Reno (FE) (mappale demaniale), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, di circa 145 ml, è utilizzata per l'attraversamento con tubazione per la realizzazione di rete in fibra ottica.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale in applicazione del d.lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici locali della Regione Emilia-Romagna conservata in atti al PGDG/2018/13773 del 02/10/2018 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale in applicazione del d.lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici ambientali della Regione Emilia-Romagna registrata al prot. ARPAE PG/2020/171580 del 26/11/2020 inerente il regime di esenzione dagli oneri concessori in applicazione del d.lgs. 259/2003.

2. Il concessionario si obbliga a tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree

pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Autorità Idraulica, ARPAE e qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2041**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all’occupazione dell’area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d’uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L’Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all’utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l’Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l’Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall’autorità idraulica, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà all’esecuzione d’ufficio a spese dell’interessato e/o sulla base dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l’Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0042;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4059 del 08/11/2022 in atti prot. PG/2022/183808 del 09/11/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna:

"1. Per i tratti in sommità arginale attigui al ponte l'attraversamento dovrà permettere il traffico pesante per i mezzi d'opera (escavatori, autocarri, dumper).

2. Nel punto di uscita andrà curato il buon intasamento della zona limitrofa alla trivellazione nei suoi tratti terminali, con bentonite o altro materiale equivalente, al fine di evitare fenomeni di conducibilità idrica in corrispondenza del tubo posato.

3. I pozzetti nei punti di uscita del tubo posato dovranno essere del tipo per uso traffico pesante.

4. Durante la trivellazione andranno tenute tutte le opportune precauzioni al fine di evitare la messa in comunicazione dei vari corpi idrici superficiali.

5. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto all' Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna sede di Sant' Agostino, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae, ed

avere durata non superiore ad un anno. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.

6. L'inizio di tutti i lavori che interessano direttamente il flusso dell'acqua dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia per l'espletamento delle loro competenze.

7. Durante i lavori dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone.

8. Se in corso di lavoro il Concessionario avesse necessità di apportare qualche variante all'opera assentita ne dovrà chiedere l'autorizzazione allo scrivente Ufficio.

9. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Ufficio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.

10. I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.

11. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori, con particolare cura alla stabilità delle sponde, che qualora dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità, per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del Concessionario.

12. I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua e sulle

sue adiacenze dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, filtrazioni a campagna ecc. ecc.) sono a carico esclusivo del Concessionario.

13. La presente Determina è fatta unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

14. Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente determina saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

15. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita sarà a totale carico del Concessionario.

16. L'Ufficio scrivente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento la concessione conseguente il presente disciplinare tecnico, e il Concessionario dovrà provvedere a demolire tutta, od in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa, salvo il recupero dei canoni già anticipati.

17. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna.

18. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P1/P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

19. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

20. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

21. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Ufficio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

22. L'A.R.S.T. e P.C. Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

23. L'A.R.S.T. e P.C. Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

24. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la

riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

25. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

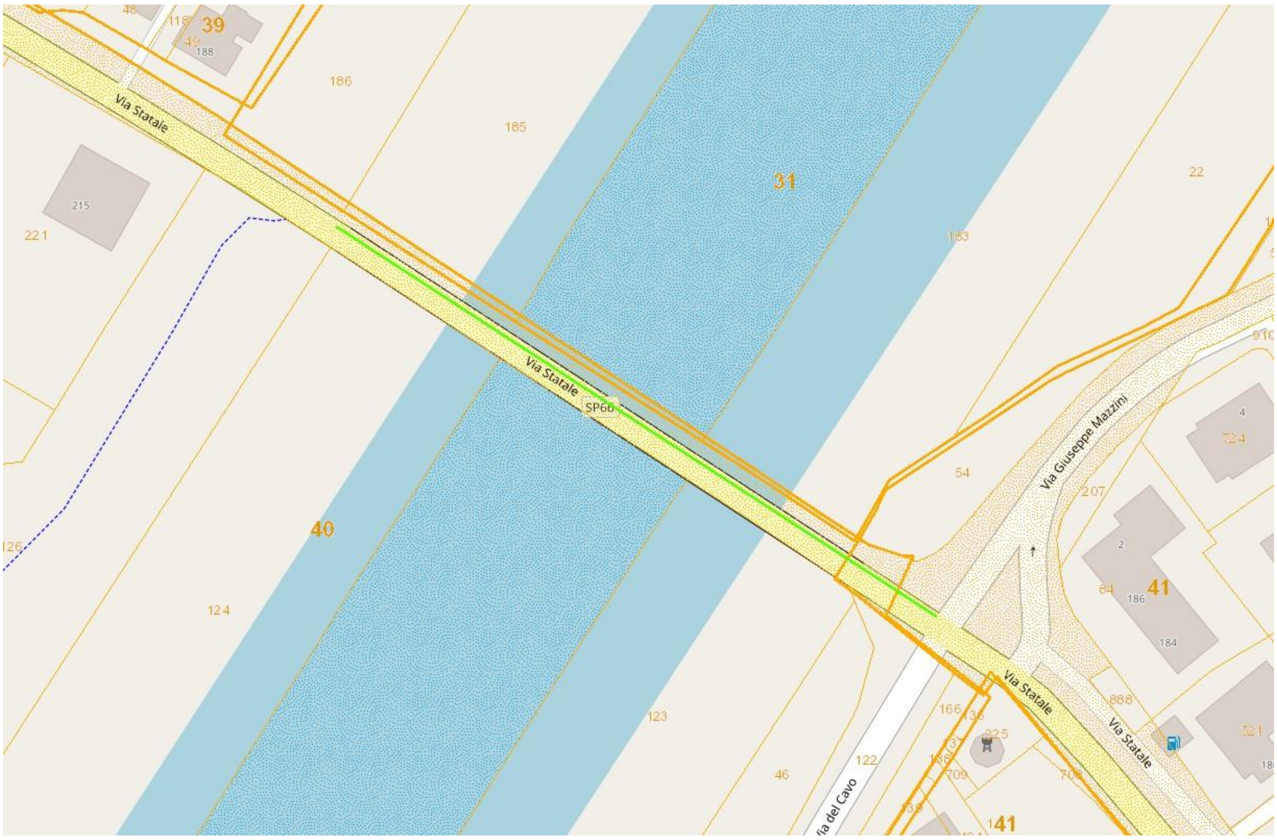
Via Statale
Via Statale
SP66
Via Giuseppe Mazzini
Via Statale
Via Statale
Via del Cavo
39
31
40
41
41

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.